MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. ANZIO II

Viale Marconi, 161 - **00042 A N Z I O** - **②** 06/9862844 Fax 06/98673128 **Codice Fisc. 97712920582** - **Cod. univoco Ufficio: UF8JAY** − Nome Ufficio: Uff-eFatturaPA

 $\textbf{\textit{Sito:}} \ \ \underline{\text{www.istitutocomprensivoanzio2.gov.it}} \ \textbf{-\textit{Mail.}} \ \ \underline{\text{RMIC8DF009@istruzione.it}} \ \textbf{-\textit{PEC:}} \ \underline{\text{RMIC8DF009@pec.istruzione.it}}$

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO - a.s. 2018-19

Il giorno 13 del mese di febbraio dell'anno 2019 , alle ore 16.00 , presso gli Uffici Scolastici del II° Istituto Comprensivo di ANZIO, viale Marconi 161 - ANZIO

tra

la Parte Sindacale : CGIL flc PRIORI ROBERTO, SNALS Confsal Di Lauro Enza

RSU: Mannarino Elena Silvia, Vigilante Paola, Divona Cinzia

e la parte Pubblica Dirigente scolastico Dott.ssa Corso Anna Maria

- VISTO lo Statuto dei lavoratori, legge n. 300 del20.05.1970;
- VISTO il D.L.vo n. 2911993 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO ilCCNQ del07.08.1998;
- VISTO il CCNL del 16 Novembre 2007 ed in particolare gli art. 6 88;
- -VISTO il CCNL del 19.04.2018
- VISTI gli art. 25 45 del D. L.vo del 30/03/01;
- VISTO il D.lvo 150/2009.
- VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13105/2010 n.1;
- VISTA la Legge 107/2015
- VISTA l'assegnazione del Fondo di Miglioramento dell'Offerta Formativa;
- -VISTO il Piano di lavoro del Direttore dei SGA relativo ai servizi ATA dell'Istituto per l'a.s. 18/19;
- -VISTI i decreti del Dirigente scolastico di assegnazione del personale Ata ai plessi e di assegnazione dell'organico dell'autonomia alle classi per l'a.s. 2018/19;
- VISTI il Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituto e il Piano annuale delle attività per l'a.s. 2018/19
- RITENUTO che il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Istituto si richiede l'impegno e la partecipazione di tutto il personale scolastico;
- -RITENUTO che nell'Istituto debbano essere conseguiti risultati di quatta, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente e ATA fondata sulla partecipazione valorizzazione delle competenze professionali;

viene sottoscritta la presente

IPOTESI DI ACCORDO

che, corredata delle relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa, sarà inviata al Collegio dei Revisori dei conti per il previsto controllo . Trascorsi i previsti trenta giorni dall'invio, in caso non pervenga alcun rilievo, ai sensi dell'art.6 comma 6 del CCNL comparto scuola vigente, si intende stipulato il Contratto Integrativo di Istituto dell'Istituto Comprensivo di Anzio II per l'a.s.2018/19 che pertanto produce i suoi effetti .

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Campodi applicazione, decorrenza e durata

- 1. Ilpresente contratto si applica a tutto il personale docenteed ATA dell'istituzione scolasticaRMIC8DF009 Il Istituto Comprensivo di ANZIO
- 2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici2018/19, 2019/2020, 2020/21fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
- 3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2019, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
- 4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordoscritto tra le parti.

Art.2 – Interpretazione autentica

- Qualorainsorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delleclausole che è necessario interpretare.
- 2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
- 3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art.4- Obiettivie strumenti

- 1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
- 2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art.5- Rapportitra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentantedei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del

- restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
- 2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
- 3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
- 4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6- Informazione

- 1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
- 2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
- 3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art.7-Oggetto della contrattazione integrativa

- La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
- 2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
- 3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1):
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati allavalorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 - Confronto

- 1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
- 2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento(art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art.9- Attivitàsindacale

- 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentativedispongono di unabachecasindacale, situata in atrio del plesso scolastico esono responsabili dell'affissione in essa dei documentirelativi all'attività sindacale.
- 2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramentefirmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
- 3. La RSU e le OO.SS. rappresentativepossono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situatonel plesso scolastico centrale, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
- 4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art.10- Assembleain orario di lavoro

- 1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo23 del CCNLdel compartoistruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
- 2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
- 3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
- 4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
- 5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
- 6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché del servizio di eventuali sostituzioni del personale o esigenze amministrative con scadenze improrogabili, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per plesso scolastico e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11-Permessiretribuiti e non retribuiti

- 1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25minuti e 30 secondiper ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
- 2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigentecon almeno due giornidi anticipo.
- 3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art.12- Referendum

- 1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendentidella istituzione scolastica.
- 2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigenteassicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

- 1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
- 2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO -PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 - Collaborazione plurime del personale docente

- 1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole che a ciò si siano dichiarati disponibili secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNLdelcompartoscuola 2006-2009.
- 2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art.15-Prestazioniaggiuntive(lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

- 1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente sentito il DSGA puòdisporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
- 2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
- 3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
- 4. Per particolari attività il dirigente –sentitoilDSGA– puòassegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

- 1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

- 2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

- 1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale entro le ore 20.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
- 2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

- Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specificoaddestramento del personale interessato.
- 2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO- TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art.19-Fondo per il salario accessorio

- 1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico2018/19è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018)erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorioderivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altroin base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
- 2. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale

Art.20-Fondifinalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. L'assegnazione per l'anno scolastico corrente risulta la seguente :

M.O.F.	FONDO dell'Istituzione scolastica	47.255,55
M.O.F.	FUNZIONI STRUMENTALI docenti	5.558,98
M.O.F.	INCARICHI SPECIFICI pers. ATA	2.670,84
M.O.F.	ORE ECCEDENTIsost. Colleghi	2.527,96
M.O.F.	Attività complementari di ED. FISICA	551,74
M.O.F.	Misure incentivanti AREE a RISCHIO	1.900,29
	TOTALE	€ 60.465,36

2. Alle risorse di cui sopra, sono da aggiungere le economie aa.ss. precedenti

Somme non utilizzate AREE A RISCHIO	0,00
SOMME NON UTILIZZATE F.I.S. anni precedenti	4.487,00
SOMME anni precedenti FUNZIONI STRUMENTALI	0,00
SOMME anni precedenti INCARICHI SPECIFICI	0,00
Somme non utilizzate ORE ECCEDENTI anni precedenti	1.435,00
Somme non utilizzate PRATICA SPORTIVA anni prec.	0,00
TOTALE	7.497,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE RISORSE M.O.F Anno Scol. 2018/19	€ 66.387,36

Fondo Valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126	€ 14.085,05
a 128, della legge n. 107/2011	

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21- Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art.22 - Criteriper la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. Nella ripartizione si tiene conto delle seguenti assegnazioni da decurtare a monte:

Idennità di direzione al DSGA e ind Dir Sostituto DSGA	€5.021,55
ORE ECCEDENTI COLLABORATORI SCOLASTICI (68 ore)	€850,00
Collaboratori del Dirigente scolastico (220 ore/2 persone)	€ 3.850,00
Accantonamento 1%	€ 420,21
FIS da ripartire	€41.600,79
Docenti 70 %	€ 29.120,55
ATA 30%	€ 12.480,24

- 2. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente €29.120,55 eper le attività del personale ATA €12.480,24
- 3. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
- 4. Le eventuali economie del Fondoconfluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art.23- Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, in coerenza con le attività di cui all'art.88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al <u>personale docente</u> è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

supporto alle attività organizzative (figure di presidio ai plessi)	h 220	€ 3.850,00
supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, referenti di area/progetto, gruppi di lavoro e di progetto ecc.)	h. 416	€ 7.280,00
progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare	h 166	€ 2.905,00

attività d'insegnamento (laboratori arricchimento OF pomeridiani: coro, musica, latino, blog, teatro, sport)	h. 388	€ 13.580,00
Istruzione domiciliare (attività di insegnamento)	h 40	€ 1.400,00
		€29.015,00

Fondo Misure incentivanti aree a rischio	h 55	€ 1.900,29
Attività complementari di educazione fisica	h 30	€ 551,74

2. Allo stesso finedi cui al comma 1 vengono definiti le aree di attività riferite al <u>personale ATA</u>, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Personale Amministrativo

Flessibilità oraria e ricorso alla turnazione	h 18	
Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti	h108	
Assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica	h102	
Ore eccedenti	h 48	
	h 276	€ 4.002,00

Personale ausiliario

Flessibilità oraria e ricorso alla turnazione	h 51	
Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti	h442	
Assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica	h 26	
Ore eccedenti	h153	
	h672	€ 8.400,00

Le ore di sostituzione dei colleghi assenti degli amministrativi danno luogo alla attribuzione di un compenso forfetario di 1 ora per la sostituzione di una persona; le ore di sostituzione dei colleghi assenti dei collaboratori danno luogo alla attribuzione di un compenso forfetario di 1 ora e ½ per la sostituzione di una persona; se effettuate oltre l'orario (straordinario) possono essere recuperate con giornate libere, a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio.

Sia per il personale docente che per il personale ata, i compensi di natura forfetaria sono ridotti in proporzione (su 10 mesi) a decorrere dal 31.mo giorno di assenza (escluse ferie) anche non consecutiva. Dal secondo mese l'assenza sarà conteggiata dal 61° giorno.

In caso di avanzo di ore, sia per il personale docente che ata, si procederà alla verifica e alla retribuzione delle ore rese prioritariamente ai colleghi nell'ambito della stessa attività e, in subordine, ai colleghi per altre attività.

Art. 24 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

- 1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
- 2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018/19 corrispondono a € 14.085,05
- 3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
- a)PRIMO ambito "Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti": verrà erogato un importo in percentuale del 40,0 % dell'importo complessivo
- SECONDO ambito Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche": verrà erogato un importo in percentuale del 40,0 % dell'importo complessivo
- TERZO ambito "Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale": verrà erogato un importo in percentuale del 20,0 % dell'importo complessivo
- b)Tenuto conto dei dati dell'organico, i compensi verranno ripartiti tra i diversi ordini di scuola secondo la seguente proporzione:
- -SCUOLA DELL'INFANZIA 25%
- -SCUOLA PRIMARIA 50%
- -SCUOLA SECONDARIA 25%
- c) In ambito di verifica preventiva, in caso di rimanenza di somme, è possibile la ridistribuzione a eventuali richiedenti, anche in deroga alle percentuali sopra indicate
- d) il compenso più basso non potrà essere inferiore a 100,00 euro (lordo/dip), quello più alto non potrà essere superiore a 800,00 euro (lordo/dip)

Art.25 -Conferimento degli incarichi

- 1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- 2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
- 3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art.26 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

- 1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
- 2. Le sole prestazioni del personale ATArese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni sei, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art.27 - Incarichi specifici e Funzioni strumentali

- 1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
 - 2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso cosìdefinito:
 - 30 % personale amministrativo (2 unita')
 - 70% personale ausiliario (7 unità)

Pertanto a ciascuna unità sarà corrisposto il seguente compenso:

- amministrativo € 400,6
- ausilario € 267,08

3.In coerenza con la delibera del Collegio dei Docenti , il Dirigente affida l'incarico delle funzioni strumentali di cui all'art 33 del CCNL ai docenti interessati e nominati dal Collegio dei docentinell'ambito delle 5 aree individuate.

Le risorse disponibili per compensare le funzioni strumentali sono destinate a corrispondere un compenso così fissato :

-20% per ciascuna area ovvero € 1.111,79

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZANEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 28 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- 1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
- 2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
- 3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
- 4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
- 5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 29 -

Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

- 1. Gli incaricatidell'attuazione delle misure di prevenzione e protezionesono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
- 2. Agli incaricatidell'attuazione delle misure di prevenzione e protezionesopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Clausola di salvaguardia finanziaria

- 1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
- 2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione allaparte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 31 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

- 1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
- 2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
- 3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto la corresponsione di un importocommisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Dirigente scolastico

f.to Dott.ssa Anna Maria Corso

La RSU

f.to Elena Mannarino f.to Paola Vigilante f.to Cinzia Divona

Le OO.SS.

f.to CGIL flc Priori Roberto f.to SNALS Di Lauro Enza